

**Chiara CAVALLARI**

**COMPENDIO di**  
**DIRITTO**  
**DELL'UNIONE**  
**EUROPEA**

**XI edizione**

**2022**

  
**Neldiritto**  
**Editore**

Istituite con regolamenti basati su disposizioni dei trattati (a partire dal TCE) o fondate direttamente su norme dei trattati (a partire dal TUE in riferimento ai settori rientranti nell'allora secondo e terzo Pilastro), presentano funzioni, composizione e poteri eterogenei, che variano notevolmente da caso a caso. Risultano accomunate da due aspetti:

- il possesso di **personalità giuridica**;
- il riconoscimento di **autonomia organizzativa e finanziaria**.

Le agenzie dell'UE possono svolgere compiti di *natura tecnica, scientifica* ovvero *compiti di gestione specifici*.

In particolare, con regolamento CE n. 58/2003 sono state istituite le c.d. “*agenzie esecutive*” per svolgere determinati compiti relativi alla gestione di uno o più programmi comunitari: hanno una durata determinata e devono essere ubicate presso la sede della Commissione europea.

## **B) Le agenzie previste nel Trattato di Lisbona.**

Il Trattato di Lisbona contempla in apposite disposizioni alcune agenzie (istituite in precedenza dal Consiglio), in particolare:

- l'**Eurojust** (art. 85 TFUE), menzionata in seno al **settore della cooperazione giudiziaria in materia penale**, con il compito di “*sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni*”;
- l'**Europol** (art. 87 TFUE), menzionata nell'ambito del **settore della cooperazione di polizia**, con il compito di “*sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione*”;
- l'**Agenzia europea per la difesa** (art. 45 TUE), prevista nell'ambito delle disposizioni concernenti la **politica di sicurezza e di difesa comune** in seno al capo dedicato alla politica estera e di sicurezza comune, con il compito di “*contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri ... sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa ... contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi*

*misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari".*

## 9.5. ORGANISMI DI VIGILANZA FINANZIARIA.

A seguito della crisi finanziaria del 2007-2008, l'Unione europea ha deciso di istituire con appositi regolamenti quattro organismi, destinati a comporre il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF):

- il **Comitato per il rischio sistemico** (CERS), responsabile della vigilanza macroprudenziale di tutto il sistema finanziario, con il compito di monitorare e valutare il rischio sistemico, contribuendo ad assicurare stabilità finanziaria e mitigare le ripercussioni negative sul mercato interno e l'economia reale (reg. 1092/2010);
- l'**Autorità bancaria europea** (EBA), con il compito di promuovere un livello di regolamentazione elevato, uniforme e efficace nel settore bancario e favorire la convergenza delle prassi di vigilanza nell'ambito del territorio dell'Unione (reg. UE 1093/2010);
- l'**Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati** (ESMA), istituita con reg. UE 1095/2010;
- l'**Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali** (EIOPA), istituita con reg. UE 1094/2010.

## 10. IL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI.

### A) L'art. 12 TUE.

Il Trattato di Lisbona, nell'ottica di **rafforzamento del carattere democratico dell'Unione**, valorizza il ruolo dei parlamenti nazionali: introduce l'art. 12 TUE, in cui delinea l'apporto collaborativo dei parlamenti nazionali, mirante ad assicurare il *buon funzionamento dell'Unione*.

In particolare, il ruolo dei parlamenti nazionali si sostanzia in due aspetti:

- la **partecipazione all'attività dell'Unione**, garantita mediante comunicazioni e scambio di informazioni con le istituzioni dell'Unione;
- l'**assegnazione di compiti di controllo e di opposizione**, che riguardano soprattutto le modalità di esercizio delle competenze ripartite tra l'Unione e gli Stati membri, in specie l'applicazione del **principio di sussidiarietà** (al riguardo, si rinvia al capitolo II, paragrafo 9).

**TI RICORDI CHE...**

Il principio di sussidiarietà opera nei settori che non sono di competenza esclusiva dell'Unione: mira a regolare le modalità di intervento dell'UE rispetto ai poteri di azione spettanti agli Stati membri. In particolare, prescrive che, a parità di efficienza dell'azione (intesa come capacità di conseguimento degli obiettivi previsti), è preferita l'opzione relativa all'esercizio di competenza da parte degli Stati membri.

Tra le misure volte ad assicurare la corretta applicazione del principio di sussidiarietà rientra la procedura di controllo relativamente al rispetto del principio, affidata ai parlamenti nazionali.

La partecipazione dei parlamenti nazionali all'attività dell'Unione è destinata a realizzarsi mediante:

- la ricezione dei progetti di atti legislativi dell'Unione e delle informazioni trasmesse dalle istituzioni dell'Unione (art. 12, par. 1, lett. a);
- l'informazione sulle domande di adesione all'Unione (art. 12, par. 1, lett. e);
- la partecipazione alle procedure di revisione dei trattati, che si sostanzia nella notifica del progetto inteso alla modifica dei trattati, nell'ambito della procedura di revisione ordinaria (art. 12, par. 1, lett. d);
- la partecipazione a forme di cooperazione interparlamentare, che si sostanziano, in particolare, nell'istituzione di conferenze su temi specifici (art. 12, par. 1, lett. f);
- la partecipazione, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore (art. 12, par. 1, lett. c).

Viceversa, i compiti di controllo e di opposizione dei parlamenti nazionali consistono essenzialmente in due tipi di attività:

- la vigilanza sul rispetto del principio di sussidiarietà; (art. 12, par. lett. b);
- la facoltà di opposizione in seno alle procedure di revisione semplificata dei trattati (art. 12, par. 1, lett. a e 48, par. 7, co. 3, TUE).

## B) Il protocollo n. 1 allegato al Trattato di Lisbona.

La disciplina del ruolo spettante ai parlamenti nazionali non si esaurisce nell'art. 12 TUE, trovando una serie di specificazioni nel Protocollo n. 1 allegato al Trattato di Lisbona, regolante i seguenti aspetti:

- a) la **comunicazione di informazioni** ai parlamenti nazionali, che include non solo la trasmissione dei progetti di atti legislativi ma anche l'invio dei documenti di consultazione redatti dalla Commissione (Libri bianchi, Libri verdi e comunicazioni), nonché del programma legislativo annuale e degli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica, ed anche la trasmissione della relazione annuale elaborata dalla Corte dei conti dell'Unione;
- b) la redazione del **parere sulla conformità del progetto di atto legislativo dell'Unione al principio di sussidiarietà** e la sua trasmissione agli organi dell'Unione (in particolare, Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione);
- c) la definizione di forme di **cooperazione interparlamentare**, intese a garantire una collaborazione efficace e regolare in seno all'Unione.

## C) Le previsioni adottate a livello nazionale.

In conformità alle disposizioni introdotte dal Trattato di Lisbona, l'Italia ha recentemente adottato una serie di previsioni volte a rafforzare il coinvolgimento del Parlamento nel processo di elaborazione delle norme europee, con **legge 24 dicembre 2012, n. 234**. In particolare:

- è prevista la trasmissione alle Camere dei progetti di atti dell'Unione europea e la comunicazione di informazioni qualificate e tempestive sugli sviluppi del relativo *iter* decisionale; sui dati ricevuti le Camere possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo (artt. 6 e 7);
- è altresì regolata la partecipazione del Parlamento alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà in relazione ai progetti di atti legislativi dell'Unione o alle proposte di atti basate sulla cd. "clausola di flessibilità" di cui all'art. 352 TFUE. Ciascuna Camera può esprimere un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti ovvero delle proposte sopra citati, da trasmettere alle competenti istituzioni dell'Unione (art. 8);

- è disciplinato l'esercizio della facoltà di opposizione del Parlamento in seno alle procedure di revisione semplificata dei trattati (art. 11);
- è regolata l'attivazione del c.d. "meccanismo del freno di emergenza" (art. 12). Qualora entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso, il rappresentante italiano in seno alla competente istituzione dell'Unione è tenuto a: *i*) chiedere la sospensione della procedura di adozione di un atto normativo dell'Unione, investendo il Consiglio europeo della relativa questione ove vengano in rilievo esigenze specifiche a livello nazionale, espressamente indicate negli artt. 48, co. 2, 82, par. 3 e 83, par. 3, TFUE; *ii*) presentare opposizione ad una decisione assunta dalle competenti istituzioni dell'Unione in materia di politica estera e sicurezza comune (PESC) ove vengano in rilievo specificati e vitali motivi di politica nazionale ai sensi dell'art. 31, par. 2, TUE.